

## **Allegato parte integrante 1) CRITERI ATTUATIVI**

### **CRITERI DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 23 E 24 DELLA LEGGE PROVINCIALE 6 AGOSTO 2020 N. 6**

**– BANDO 2020 –**

<b>Articolo 1 Oggetto</b>
-------------------------------

1. I presenti criteri disciplinano le condizioni e le modalità di concessione del:
  - a) contributo a copertura degli interessi relativi al mutuo/prestito stipulato per l'anticipazione delle detrazioni d'imposta previste dalle disposizioni statali per le spese relative agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio;
  - b) contributo in conto capitale sull'importo pari alla differenza tra la spesa sostenuta dal/i richiedente/i per ciascuna unità immobiliare e tipologia d'intervento per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, e 50.000 euro o il minor importo, quando il limite massimo di spesa detraibile sia inferiore a 50.000 euro.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere chiesti anche alternativamente nel rispetto di quanto previsto da questo bando. Nel caso di richiesta cumulativa, il contributo in conto capitale è concesso:
  - a) sulla differenza tra la spesa sostenuta e la spesa per la quale è richiesto il contributo a copertura degli interessi qualora quest'ultima spesa sia pari o maggiore a 50.000 euro o pari o maggiore all'importo corrispondente al limite massimo di spesa detraibile (se inferiore a 50.000 euro);
  - b) sulla differenza tra la spesa sostenuta e 50.000 euro o l'importo corrispondente al limite massimo di spesa detraibile (se inferiore a 50.000 euro), qualora la spesa per la quale è richiesto il contributo a copertura degli interessi sia inferiore ai predetti importi.

<b>NORME COMUNI</b>
---------------------

<b>Articolo 2 Interventi ammessi a contributo</b>
---

1. Sono ammessi a contributo gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica di unità immobiliari rientranti nelle seguenti categorie catastali ad uso abitativo:
  - A/2 – abitazioni di tipo civile

- A/3 – abitazioni di tipo economico
  - A/4 – abitazioni di tipo popolare
  - A/5 – abitazioni di tipo ultrapopolare
  - A/6 - abitazioni rurali
  - A/7 – villino
2. Sono inoltre ammessi a contributo gli interventi di recupero e/o riqualificazione energetica aventi ad oggetto:
    - a) le pertinenze delle unità immobiliari di cui al comma 1 nella misura massima di due pertinenze di categorie catastali diverse per ciascuna unità immobiliare. Per pertinenze s'intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini/deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).  
 Ai fini della concessione del contributo, gli interventi che riguardano le pertinenze non necessitano di un contemporaneo intervento di recupero e/o riqualificazione energetica delle unità immobiliari ad uso abitativo alle quali le pertinenze si riferiscono;
    - b) le parti comuni di un edificio condominiale con un numero di condòmini non superiore a otto e per i quali non è stato nominato un amministratore o un legale rappresentante, limitatamente alla quota di spesa di competenza del/i richiedente/i rispetto alla spesa complessiva per l'intervento sulle parti comuni.
  3. Sono ammessi a contributo anche gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica di unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/2 e C/6 finalizzati alla trasformazione delle medesime in unità immobiliari ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali di cui al comma 1.
  4. Sono ammessi a contributo anche gli interventi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 relativamente alle spese già fatturate a partire dal 1° gennaio 2020.
  5. Non è ammesso a contributo l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, l'acquisto o la realizzazione di box o posti auto, gli interventi di adozione di misure antisismiche ("sisma bonus") e di sistemazione aree esterne a verde ("bonus verde") nonché gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico (Superbonus 110%).

### **Articolo 3**

#### **Requisiti soggettivi per la concessione del contributo**

1. Può accedere al contributo la persona fisica che al momento della presentazione della domanda è in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) è proprietaria, comproprietaria, nuda proprietaria o titolare di un diritto di usufrutto o di abitazione, anche per quote, dell'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, situata nel territorio della provincia di Trento destinataria degli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica (di seguito "titolare del diritto"). Fermi restando i predetti

requisiti, nel caso in cui l'iscrizione del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto o abitazione, anche per quote, sia in corso, nella domanda vanno indicati la data e il numero di G.N. attribuito in sede di presentazione dell'istanza di intavolazione. La domanda può essere presentata dal titolare del predetto diritto congiuntamente a uno o più dei seguenti soggetti, anche se privi dei requisiti sopra individuati purché abbiano diritto alla detrazione fiscale prevista dalla disciplina statale vigente per le spese relative agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio:

- coniuge convivente anche tenuto conto di quanto previsto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;
- convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della predetta legge;
- familiare convivente (parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);

b) risiede nella provincia di Trento.

2. La domanda presentata dalla persona fisica priva dei requisiti previsti dal comma 1 è inammissibile.
3. Possono accedere ad agevolazione anche le persone fisiche già destinatarie di un provvedimento di ammissione o di concessione del contributo con riferimento ai bandi 2016, 2017, 2018 e 2019 e che intendono realizzare nuovi interventi. I contributi di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri eventuali contributi concessi da parte di Pubbliche Amministrazioni, per la medesima tipologia di intervento sulla stessa unità immobiliare, sia ad abbattimento degli interessi sul mutuo/prestito che ad abbattimento delle spese sostenute, fatto salvo, per il solo contributo a copertura degli interessi, quanto disposto dall'articolo 41, comma 5, della legge provinciale n. 18 del 2017 (Piano straordinario per il recupero dei centri storici e per la conservazione e sistemazione paesaggistica e integrazione dell'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)).

<b>Articolo 4</b> <b>Presentazione della domanda</b>
---

1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, deve essere compilata e trasmessa dal 5 ottobre al 31 dicembre 2020 mediante utilizzo dell'applicazione web resa disponibile all'indirizzo [www.servizionline.provincia.tn.it](http://www.servizionline.provincia.tn.it), nella sezione "Libro Fondiario e Catasto, Casa e Terreni", argomento "Casa". L'accesso all'applicazione web deve avvenire mediante identificazione con SPID o CPS/CNS.
2. La domanda presentata prima od oltre i termini previsti o con modalità diverse da quella indicata al comma 1 è irricevibile.
3. Nella domanda possono essere indicate, distinte per tipologia, anche le spese per le quali il fornitore o la ditta esecutrice degli interventi di recupero e/o di

riqualificazione energetica individuati nell'istanza di contributo, hanno già emesso fattura, anche a titolo di acconto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di presentazione della domanda.

4. Alla domanda di contributo deve essere allegata copia di ciascun preventivo per le spese non fatturate alla data di presentazione della domanda, (comprese quelle per l'acquisto di materiali inclusi gli oneri fiscali). I preventivi devono indicare la data di redazione, l'importo della spesa e i relativi oneri fiscali (IVA). Nel caso in cui il preventivo fosse redatto su carta non intestata del fornitore o della ditta esecutrice è necessario apporre sullo stesso il relativo timbro.

E' consentita anche la presentazione di un computo metrico estimativo, oneri fiscali inclusi, in sostituzione o ad integrazione dei preventivi, firmato e timbrato da un tecnico abilitato o firmato dalla ditta esecutrice.

Qualora il preventivo per l'intervento su parti comuni riportasse la spesa complessiva, oneri fiscali inclusi, è necessario indicare la quota di spesa di competenza del/dei richiedente/i.

Nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra la spesa totale dei preventivi e quella indicata nella domanda, viene preso in considerazione per il calcolo del contributo l'importo minore.

I preventivi non vincolano il richiedente rispetto alla successiva individuazione del fornitore o della ditta esecutrice, all'importo della spesa sostenuta nonché alla tipologia degli interventi previsti purché la relativa spesa sia detraibile in 10 anni.

5. Nella domanda non vanno indicate le spese per le quali il richiedente ha esercitato o intende esercitare l'opzione di cessione del credito d'imposta o lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi della normativa statale vigente.
6. Con riferimento alla medesima tipologia di intervento realizzata nella stessa unità immobiliare non è consentita:
  - a) la presentazione di più domande, singole o congiunte, da parte dello/degli stesso/i richiedente/i;
  - b) la presentazione di più domande per il contributo in conto capitale anche se da parte di richiedenti diversi.
7. Nel caso in cui la domanda o la documentazione debba/no essere regolarizzata/e e/o integrata/e si procede ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa (legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23). La regolarizzazione e/o integrazione deve essere presentata secondo la modalità di cui al comma 1, pena irricevibilità della stessa. Nel caso in cui la mancata regolarizzazione non consenta il calcolo del contributo la domanda non è accoglibile.
8. Nel caso di decesso o di rinuncia alla domanda anche di uno solo dei richiedenti prima della concessione, la domanda decade.

### **Termini di concessione del contributo**

1. I contributi a copertura degli interessi e in conto capitale sono concessi con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di politiche della casa da adottarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo l'ordine cronologico e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
2. Il beneficiario del contributo, o nel caso di decesso i suoi eredi, devono comunicare tempestivamente ogni variazione in merito alle informazioni e ai dati forniti alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa, anche se non comportano alcuna modifica del contributo o la sua decadenza, ivi compresi i trasferimenti della residenza o la modifica dei destinatari delle comunicazioni. Tali comunicazioni devono essere trasmesse con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1.

### **Articolo 6 Termini e modalità di rendicontazione e di proroga**

1. La rendicontazione deve essere compilata e trasmessa con le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, entro nove mesi dalla data del provvedimento di concessione.
2. Prima della scadenza del termine di rendicontazione è possibile richiedere con apposita istanza, in regola con l'imposta di bollo, proroga del predetto termine per giustificati motivi.
3. Dopo la prima proroga può essere richiesta un'ulteriore proroga per giustificati motivi, in regola con l'imposta di bollo, per un periodo non superiore a un anno, solo se il/i richiedente/i, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, sia/no già in possesso di titolo abilitativo edilizio o abbia/no presentato comunicazione per l'attività di edilizia libera ai sensi della disciplina provinciale in materia di urbanistica ovvero se abbia/no comunque iniziato i lavori nel caso in cui la disciplina non preveda alcun titolo abilitativo o comunicazione.
4. La richiesta di proroga deve essere compilata e trasmessa con le modalità previste dall'articolo 4, comma 1

### **Articolo 7 Termini di rideterminazione del contributo**

1. I contributi concessi sono rideterminati entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione nei casi previsti dagli articoli 15 e 20.

### **Articolo 8 Erogazione del contributo**

1. Il contributo a copertura degli interessi è erogato in dieci rate annuali di pari importo.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'erogazione del contributo è effettuata con scadenza annuale al 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dall'anno in cui è stata presentata la rendicontazione. Per le rendicontazioni presentate dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno l'erogazione della prima rata e seconda rata è effettuata rispettivamente entro il 30 aprile e il 31 dicembre dell'anno successivo. Per le rate seguenti vengono mantenute le scadenze al 31 dicembre.
3. Il contributo in conto capitale è erogato in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Nel caso di rideterminazione del contributo ai sensi degli articoli 15 e 20, lo stesso è erogato ad avvenuta esecutività del provvedimento di rideterminazione.

<b>Articolo 9</b> <b>Decadenza dal contributo</b>
--

1. Si procede alla decadenza totale dal contributo a copertura degli interessi, con recupero delle somme eventualmente già erogate, nei seguenti casi:
  - a) mancato possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, al momento della presentazione della rendicontazione;
  - b) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) nonché lettera c) qualora non sia esposta alcuna detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi;
  - c) mancata o tardiva presentazione della rendicontazione;
  - d) mancato rispetto dell'impegno previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera d); è disposta la decadenza parziale qualora il mancato rispetto del predetto impegno non riguardi tutte le unità immobiliari indicate in domanda;
  - e) rendicontazione delle spese per le quali il beneficiario ha esercitato o intende esercitare l'opzione di cessione del credito d'imposta o lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi della normativa statale vigente.
2. Si procede alla decadenza totale dal contributo in conto capitale, con recupero della somma eventualmente già erogata, nei seguenti casi:
  - a) mancato possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, al momento della presentazione della rendicontazione;
  - b) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b) e comma 2;
  - c) mancato rispetto dell'impegno previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera c); è disposta la decadenza parziale qualora il mancato rispetto del predetto impegno non riguardi tutte le unità immobiliari indicate in domanda;
  - d) mancato rispetto dell'impegno previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera d), salvo che la perdita della titolarità del diritto non sia dipesa dal

- decesso del beneficiario; è disposta la decadenza parziale qualora il mancato rispetto del predetto impegno non riguardi tutte le unità immobiliari indicate in domanda;
- e) mancata o tardiva presentazione della rendicontazione;
  - f) rendicontazione delle spese per le quali il beneficiario ha esercitato o intende esercitare l'opzione di cessione del credito d'imposta o lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi della normativa statale vigente.
3. Si procede alla decadenza dal contributo a copertura degli interessi per le annualità non ancora erogate o erogate successivamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- a) mancato rispetto dell'impegno previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera e); è disposta la decadenza parziale qualora il mancato rispetto del predetto impegno non riguardi tutte le unità immobiliari indicate in domanda;
  - b) mancato rispetto dell'impegno previsto dall'articolo 11, comma 2;
  - c) estinzione totale anticipata del mutuo/prestito o decurtazione parziale del mutuo/prestito a un importo inferiore a 10.000 euro;
  - d) decesso del beneficiario dopo la presentazione della rendicontazione.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), dal comma 2, lettere a) e d) e dal comma 3, lettere a) e d), se è presentata una domanda congiunta, la decadenza è disposta solo con riferimento alla quota di contributo del/i beneficiario/i interessato/i dalla causa di decadenza.
5. La decadenza dal contributo comporta la restituzione delle somme indebitamente erogate, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

<b>Articolo 10</b> <b>Controlli</b>
--

1. La struttura provinciale competente in materia di politiche della casa è tenuta a effettuare verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato relativamente al possesso dei requisiti nonché al rispetto delle condizioni e degli impegni previsti dai presenti criteri.
- In particolare:
- a) per quanto concerne il possesso dei requisiti e delle condizioni previste dai presenti criteri, la verifica annuale dovrà riguardare il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai fini della concessione ed erogazione del contributo, su un campione che rappresenti una percentuale almeno pari al 5% delle domande concesse e liquidate;
  - b) per quanto concerne il rispetto degli impegni previsti dai presenti criteri, le verifiche devono essere annuali e sono quantificate in una quota non inferiore al 2% delle posizioni relative a soggetti beneficiari dei contributi che hanno ancora in corso l'obbligo del rispetto di tali impegni.

2. Al fine di esercitare i controlli previsti al comma 1, la struttura provinciale competente in materia di politiche della casa può chiedere ai beneficiari dei contributi l'esibizione di ogni documentazione utile. I documenti concernenti le spese sostenute e rendicontate per gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica oggetto di contributo devono essere conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di erogazione della prima annualità di contributo a copertura degli interessi o del contributo in conto capitale.

**DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO A COPERTURA DEGLI INTERESSI  
(articolo 1, comma 1, lettera a))**

**Articolo 11  
Concessione del contributo**

1. Ai fini della concessione del contributo il/i richiedente/i si impegna/no al rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) sostenere una spesa complessiva per gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica da portare in detrazione fiscale per un importo minimo di 20.000 euro inclusi gli oneri fiscali;
  - b) stipulare, per la copertura anche parziale della spesa di cui alla lettera a), un contratto di mutuo/prestito con una delle banche convenzionate, per un importo minimo di 10.000 euro;
  - c) in sede di dichiarazione dei redditi afferenti l'anno in cui sono state sostenute le spese, esporre le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica oggetto di contributo a copertura degli interessi;
  - d) accertare, entro tre anni dalla determina di concessione del contributo, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 e C/6 previste dall'articolo 2, comma 3;
  - e) mantenere la titolarità, anche per quote, di uno dei diritti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), su ciascuna delle unità immobiliari indicate in domanda, fino alla fine del periodo di erogazione del contributo.
2. Il/i richiedente/i si impegna/no inoltre a non variare la categoria catastale ad uso abitativo (categoria catastale A), con trasformazione ad uso non abitativo (tutte le categorie catastali definite dalla lettera A alla lettera F) nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la scadenza del periodo di erogazione del contributo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, in caso di domanda congiunta la concessione è fatta indistintamente in favore di tutti i richiedenti e il contributo è concesso in parti uguali.

<b>Articolo 12</b> <b>Misura del contributo</b>
--

1. Il contributo è determinato nella misura pari alla somma degli interessi riferiti ad un mutuo/prestito, calcolati:
  - a) applicando un tasso previsionale pari al tasso di riferimento di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994, vigente al momento della concessione del contributo, aumentato nella misura del 20% con troncamento al secondo decimale;
  - b) su un importo, arrotondato per difetto al primo decimale, pari alla quantificazione della detrazione fiscale teorica spettante per gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica, calcolata d'ufficio nel rispetto della disciplina statale con riferimento alle spese, fatturate e preventivate, complessivamente indicate in sede di domanda. Per detrazione fiscale teorica spettante si intende la detrazione fiscale riconoscibile alla persona fisica in sede di dichiarazione dei redditi in relazione alle spese sostenute a prescindere dalla detrazione effettiva che dipende dalla capienza fiscale della medesima persona;
  - c) per un contratto di mutuo/prestito a tasso fisso, con piano di ammortamento italiano (quota capitale costante) a rata annuale, di durata decennale.
2. Per i primi mesi dell'anno 2021, in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per l'anno 2021, ai fini del calcolo del tasso di riferimento verrà utilizzata la commissione stabilita per l'anno 2020.
3. Il contributo totale, calcolato con le modalità stabilite ai commi 1 e 2, con arrotondamento per difetto al primo decimale, è concesso in dieci rate annuali di pari importo ed è rideterminato secondo quanto stabilito all'articolo 15.

<b>Articolo 13</b> <b>Variatione dei beneficiari del contributo</b>
--

1. Nel caso di decesso o di rinuncia al contributo da parte del/i beneficiario/i prima della presentazione della rendicontazione, lo stesso può essere erogato, previa eventuale rideterminazione, all'altro/i beneficiario/i, previo accollo del contratto di mutuo/prestito e limitatamente alle spese sostenute da quest'ultimo e detraibili ai sensi della normativa fiscale vigente. Il contributo è rideterminato in relazione alla corrispondente detrazione fiscale teorica spettante al/i rimanente/i beneficiario/i. Questo comma si applica nei confronti degli eredi solo se beneficiari del contributo.

2. Nel caso previsto al comma 1, il/i beneficiario/i deve/ono essere in possesso dei requisiti del titolare del diritto previsti dall'articolo 3, comma 1, ed è/sono tenuto/i al rispetto degli impegni previsti dall'articolo 11.

<b>Articolo 14</b> <b>Rendicontazione delle spese sostenute</b>
--

1. Al momento della presentazione della rendicontazione il/i beneficiario/i del contributo deve/vono possedere i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1.
2. La rendicontazione delle spese deve indicare:
  - a) le spese sostenute, a far data dal 1 gennaio 2020, per gli interventi effettivamente realizzati, che sono state inserite, ovvero saranno inserite, nella dichiarazione dei redditi e che, in base alla tipologia ed alla spesa massima ammissibile per intervento, danno titolo alla detrazione fiscale teorica spettante. E' consentita la rendicontazione anche delle spese sostenute per tipologie di intervento diverse da quelle indicate in domanda purché la relativa spesa sia detraibile in 10 anni. Le spese devono essere rendicontate per l'/le unità immobiliare/i (p.ed, p.m. e subalterni) indicata/e nella domanda di contributo. Nella rendicontazione va indicata l'eventuale variazione dell'unità immobiliare (con indicazione del nuovo subalterno) conseguente alla realizzazione degli interventi oggetto di contributo nonché la variazione di categoria catastale da C/\* ad A/\*. Nel caso in cui gli interventi siano relativi sia alla/e unità immobiliare/i che alle parti comuni, le relative spese dovranno essere indicate distintamente. Non vanno indicate le spese per le quali il beneficiario ha esercitato o intende esercitare l'opzione di cessione del credito d'imposta o lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi della normativa statale vigente;
  - b) l'assenza di cumulo con altri eventuali contributi da parte di Pubbliche amministrazioni sia ad abbattimento degli interessi sul mutuo/prestito che ad abbattimento delle spese sostenute, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 5, della legge provinciale n. 18 del 2017 (Piano straordinario per il recupero dei centri storici e per la conservazione e sistemazione paesaggistica e integrazione dell'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)).
3. Alla rendicontazione deve essere allegata copia semplice del contratto di mutuo/prestito stipulato con una banca convenzionata. Per la stipulazione del contratto è necessario presentare alla banca la comunicazione di concessione del contributo rilasciata dalla Provincia o copia semplice del relativo provvedimento.
4. Il contratto di mutuo/prestito, pena la decadenza dalla concessione del contributo, deve essere esclusivamente intestato ai beneficiari, datato e sottoscritto da ambedue le parti contraenti, e avere le seguenti caratteristiche:
  - a) durata decennale;

- b) rata annuale;
  - c) piano di ammortamento italiano (quota di capitale costante);
  - d) tasso fisso, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, nella misura massima corrispondente al 70% del tasso di riferimento (con troncamento al secondo decimale) di cui al decreto del Ministro del Tesoro 21 dicembre 1994 in vigore al momento della stipulazione del contratto di mutuo/prestito;
  - e) indicazione dell'esclusione dal contributo degli oneri di preammortamento nonché della destinazione del mutuo/prestito alla copertura anche parziale delle spese relative agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica oggetto di contributo.
5. E' consentita la rinegoziazione del tasso di interesse o la surrogazione del mutuo/prestito presso una banca convenzionata fermo restando che, a seguito delle predette operazioni, se l'onere effettivo degli interessi a carico del mutuatario o destinatario del prestito risulta inferiore al contributo concesso, lo stesso viene rideterminato d'ufficio. Il mutuo/prestito rinegoziato o surrogato deve avere le caratteristiche previste dal comma 4, lettere b), c) ed e) e un numero di rate annuali pari a quelle residue al momento della rinegoziazione o surrogazione e deve mantenere la stessa tipologia del tasso di stipula (tasso fisso).

<b>Articolo 15</b> <b>Rideterminazione del contributo</b>
--

1. Il contributo è rideterminato nei seguenti casi:
  - a) le spese rendicontate, e la corrispondente detrazione fiscale teorica spettante, risultano inferiori rispetto a quelle oggetto di concessione;
  - b) le spese rendicontate sono state, in parte, sostenute per forniture o lavori su unità immobiliari e/o parti comuni diverse da quelle indicate nella domanda, salvo i casi di trasformazione delle unità immobiliari previsti dall'articolo 2, comma 3;
  - c) le spese rendicontate riguardano forniture e lavori oggetto, in tutto o in parte, del contributo per il recupero dei centri storici.
2. Il contributo è inoltre rideterminato qualora risulti superiore all'onere effettivo degli interessi a carico del mutuatario, e, in particolare, qualora:
  - a) l'importo del mutuo/prestito stipulato dal/i beneficiario/i sia inferiore a quello indicato nel provvedimento di concessione del contributo;
  - b) il tasso di stipula del mutuo/prestito sia inferiore al tasso previsionale utilizzato al momento della concessione del contributo.
3. In relazione alle spese sostenute e rendicontate per gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica oggetto di contributo, lo stesso è rideterminato qualora l'importo della detrazione fiscale esposta in sede di dichiarazione dei redditi e/o determinata in sede di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate sia inferiore rispetto a quello dichiarato in sede di

rendicontazione. Il conseguente recupero del contributo può essere fatto anche mediante compensazione a carico delle rate residue.

4. La rideterminazione del contributo non può in ogni caso essere in aumento rispetto al contributo concesso.

**DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE  
(articolo 1, comma 1, lettera b))**

**Articolo 16  
Concessione del contributo**

1. Ai fini della concessione del contributo il/i richiedente/i si impegna/no al rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) sostenere, per ciascuna unità immobiliare e tipologia d'intervento, una spesa di importo superiore a 50.000 euro, inclusi gli oneri fiscali, o di importo superiore al limite massimo di spesa detraibile se tale limite è minore di 50.000 euro. A tal fine sono computate le spese che danno titolo alla detrazione fiscale a prescindere dalla detrazione effettivamente spettante al richiedente e dai limiti massimi di spesa detraibili previsti per ciascuna tipologia di intervento; non sono considerate le spese per le quali il beneficiario ha esercitato o intende esercitare l'opzione di cessione del credito d'imposta o lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi della normativa statale vigente;
  - b) in sede di dichiarazione dei redditi non esporre le spese sostenute per gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica oggetto del contributo in conto capitale. Le altre spese possono essere fiscalmente detratte;
  - c) accatastare, entro tre anni dalla determina di concessione del contributo, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 e C/6 previste dall'articolo 2, comma 3;
  - d) mantenere la titolarità, anche per quote, di uno dei diritti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), su ciascuna delle unità immobiliari indicate in domanda, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione.
2. Il/i richiedente/i si impegna/no inoltre a non variare la categoria catastale ad uso abitativo (categoria catastale A), con trasformazione ad uso non abitativo (tutte le categorie catastali definite dalla lettera A alla lettera F) nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la scadenza dei 10 anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, in caso di domanda congiunta la concessione è fatta indistintamente in favore di tutti i richiedenti e il contributo è concesso in parti uguali.

**Articolo 17**  
**Misura del contributo**

1. Il contributo è determinato nella misura del 30% della spesa ammessa.
2. Ai fini della determinazione del contributo, per spesa ammessa s'intende la somma delle spese, fatturate e preventivate, indicate in sede di domanda per gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica, che danno titolo alla detrazione fiscale, a prescindere dalla detrazione effettivamente spettante al richiedente e dai limiti massimi di spesa detraibili previsti per ciascuna tipologia di intervento, decurtata, per ciascuna unità immobiliare e tipologia di intervento, dell'importo di euro 50.000 o del minor importo quando il limite massimo di spesa detraibile sia inferiore a 50.000 euro.
3. Il limite massimo di spesa ammessa, arrotondato per difetto al primo decimale, è pari a euro 100.000 per ciascuna unità immobiliare e tipologia di intervento.

**Articolo 18**  
**Variazione dei beneficiari del contributo**

1. Nel caso di decesso o di rinuncia al contributo da parte del/i beneficiario/i prima della presentazione della rendicontazione, lo stesso può essere erogato, previa eventuale rideterminazione, all'altro/i beneficiario/i, limitatamente alle spese sostenute da quest'ultimo per gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica che danno titolo alla detrazione fiscale ai sensi della normativa statale vigente. Questo comma si applica nei confronti degli eredi solo se beneficiari del contributo.
2. Nel caso previsto al comma 1, il/i beneficiario/i deve/ono essere in possesso dei requisiti del titolare del diritto previsti dall'articolo 3, comma 1, ed è/sono tenuto/i al rispetto degli impegni previsti dall'articolo 16.

**Articolo 19**  
**Rendicontazione delle spese sostenute**

1. Al momento della presentazione della rendicontazione il/i beneficiario/i del contributo deve/vono possedere i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1.
2. La rendicontazione delle spese deve indicare:
  - a) le spese sostenute, a far data dal 1 gennaio 2020, per gli interventi di recupero e/o riqualificazione energetica effettivamente realizzati che danno titolo alla detrazione fiscale, a prescindere dalla detrazione effettivamente spettante al richiedente e dai limiti massimi di spesa detraibili previsti per ciascuna tipologia di intervento. E' consentita la rendicontazione anche delle spese sostenute per tipologie di intervento diverse da quelle indicate in domanda fermo restando che la spesa

sostenuta dal/i richiedente/i per ciascuna tipologia d'intervento non può essere inferiore 50.000 euro o al minor importo, quando il limite massimo di spesa detraibile sia inferiore a 50.000 euro.

- b) le spese devono essere rendicontate per l'/le unità immobiliare/i (p.ed, p.m. e subalterni) indicata/e nella domanda di contributo. Nella rendicontazione va indicata l'eventuale variazione dell'unità immobiliare (con indicazione del nuovo subalterno) conseguente alla realizzazione degli interventi oggetto di contributo nonché la variazione di categoria catastale da C/\* ad A/\*. Nel caso in cui gli interventi siano relativi sia alla/e unità immobiliare/i che alle parti comuni, le relative spese dovranno essere indicate distintamente. Non vanno indicate le spese per le quali il beneficiario ha esercitato o intende esercitare l'opzione di cessione del credito d'imposta o lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi della normativa statale vigente;
- c) l'assenza di cumulo con altri eventuali contributi concessi da parte di Pubbliche Amministrazioni, per la medesima tipologia di intervento sulla stessa unità immobiliare, sia ad abbattimento degli interessi sul mutuo/prestito che ad abbattimento delle spese sostenute.

<b>Articolo 20</b> <b>Rideterminazione del contributo</b>
--

- 1. Il contributo è rideterminato nei seguenti casi:
  - a) le spese rendicontate risultano inferiori rispetto a quelle oggetto di concessione, anche in relazione al rispetto del limite minimo di spesa prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera a);
  - b) le spese rendicontate sono state, in parte, sostenute per forniture o lavori su unità immobiliari e/o parti comuni diverse da quelle indicate nella domanda, salvo i casi di trasformazione delle unità immobiliari previsti dall'articolo 2, comma 3.
- 2. La rideterminazione del contributo non può in ogni caso essere in aumento rispetto al contributo concesso.

<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>
----------------------------

<b>Articolo 21</b> <b>Modalità di trasmissione</b>
---

- 1. Qualora la modalità di trasmissione prevista dall'articolo 4, comma 1, non sia resa disponibile, le comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, commi 1 e 4, devono essere trasmesse con una delle seguenti modalità:
  - a) consegna a mano presso la struttura provinciale competente in materia di

- politiche della casa o presso gli sportelli di assistenza e di informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento decentrati sul territorio;
- b) trasmissione alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante;
  - c) trasmissione tramite posta elettronica (da certificata o semplice) alla casella "serv.casa@pec.provincia.tn.it".